Ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico)

Modifica del 13 novembre 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

T

Il CNL economia domestica del 20 ottobre 20101 è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 1

Il salario minimo lordo, senza indennità per vacanze e giorni festivi pagati, ammonta a:

		Franchi all'ora
a.	per lavoratori non qualificati	18.55
b.	per lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica	20.35
c.	per lavoratori qualificati con AFC	22.40
d.	per lavoratori qualificati con CFP	20.35

Art. 9 cpv. 2

П

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

.. In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2013–2681

² La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2016.

¹ RS 221.215.329.4